

Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2023, n. 15-6825

Parere ex articolo 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza pari a 76,6 MW e delle correlate opere di connessione alla RTN presentato da EG EDO srl nei Comuni Santhia' e Carisio (VC). [ID:8435].

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di V.I.A.;

la legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, al comma 1 dell’articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA;

la suddetta legge regionale all’articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A..

Preso atto che:

in data 17 maggio 2022 la Società proponente, EG EDO S.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 76,6 MW comprensivo delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nei Comuni di Santhia e Carisio (VC), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall’art. 18 della L.R. 40/1998;

in data 31 marzo 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 49236 del 3 aprile 2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile – la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R.

40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale – Provincia di Vercelli, Comuni di Santhià e Carisio, ASL VC, Terna Rete Italia S.p.A., Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, Agenzia interregionale per il fiume Po, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 13 aprile 2023 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico installato a terra denominato "e_VerGREEN" di potenza pari a 76,6 MWp nel territorio del Comune di Santhià (VC), costituito da oltre 127.000 moduli in silicio monocristallino bifacciali di potenza pari a 600 Wp ciascuno, organizzati su strutture ad inseguimento solare infisse nel terreno con distanza interasse tra le diverse stringhe pari a circa 8,8 metri. L'impianto sarà anche collegato ad un sistema di accumulo dell'energia prodotta, costituito da batterie a ioni di litio per una potenza complessiva di 7,5 MW. La producibilità annua attesa dall'impianto è pari a circa 126 GWh equivalenti a circa 23.500 Tep/anno risparmiate;

l'area catastale disponibile per l'intervento ha un'estensione pari a 140 ha, mentre l'area d'impianto, delimitata dalla recinzione perimetrale, misura oltre 103 ha e si trova in linea d'aria a circa 4,3 km a Nord Ovest del centro abitato di Santhià e a 2 km a Sud Ovest dall'abitato di Carisio. L'area di progetto s'inserisce in una compagine territoriale dove la componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da risaie alternate a seminativi, boschi di latifoglie e aree a destinazione d'uso industriale e commerciale. Le aree d'impianto risultano inframmezzate dall'Autostrada A4 e, a Sud Est, dalla linea a 380 kV "Rondissone-Turbigo". L'area d'impianto è collocata in una zona agricola fortemente vocata alla risicoltura in III classe di capacità d'uso del suolo, situata prevalentemente su risaie del territorio riconosciuto dal disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese, all'interno del comprensorio irriguo della Baraggia Biellese e Vercellese, le cui infrastrutture facenti riferimento ad un complesso sistema di fosse, rogge e canali sono gestite e mantenute dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia;

una ricerca condotta su scala territoriale del Comune di Santhià, nonché di un buffer di 10 e 15 km dall'area d'intervento ha evidenziato la presenza rispettivamente di 1, 18 e 33 impianti fotovoltaici a terra esistenti, autorizzati e non ancora realizzati, o in corso di autorizzazione;

la gran parte dei terreni interessati dal progetto rientrano all'interno della cosiddette "aree idonee" *ope legis*, di cui all'art. 20, c. 8, lett. c) ter e c) quater del D.Lgs. 199/2021. Inoltre, il sito d'intervento non sembra potersi ricomprendere tra le aree inidonee di cui alla D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010;

per quanto attiene alla connessione dell'impianto alla RTN si evidenzia che esso sarà collegato in antenna a 132 kV alla futura stazione elettrica di trasformazione 380/132 kV "Carisio" del TSO, mediante la realizzazione di una stazione elettrica utente a 132 kV, denominata punto di raccolta

“Cascina Baraggia” e condivisa con una pluralità di produttori. La nuova stazione elettrica (SE) di Terna, da realizzarsi nel Comune di Carisio, sorgerà su un’area agricola di circa 5 ha situata in prossimità della SP 3 “Saluggia-Gattinara”, in corrispondenza dell’area industriale di Carisio. Essa sarà funzionale a connettere alla RTN diversi produttori di energia elettrica rinnovabile, tra cui la società EG EDO S.r.l. proponente del progetto in argomento. La SE sarà collegata in configurazione ‘entra-esce’ all’elettrodotto a 380 kV “Rondissone-Turbigo” mediante due raccordi a 380 kV di lunghezza pari a qualche centinaia di metri ciascuno, secondo la medesima ipotesi progettuale presentata dalla società Juwi Development 09 S.r.l., proponente di un progetto di nuovo impianto agrivoltaico nei Comuni di Buronzo, Balocco, Formigliana e Carisio, costituente capofila per le opere di connessione alla rete, a cui si riferisce totalmente EG EDO S.r.l., e su cui la Regione Piemonte ha espresso con D.G.R. n. 59-6052 del 25 novembre 2022 il proprio parere di competenza;

inoltre, in corrispondenza del punto di raccolta “Cascina Baraggia” sarà previsto un punto di trasformazione MT/AT, in grado di:

- recepire l’energia elettrica prodotta dall’impianto e vettoriata mediante quattro linee a 30 kV di lunghezza pari a 7,3 km, da realizzare in cavo interrato al di sotto della viabilità esistente;
- trasformare tale energia a 132 kV e convogliarla tramite cavo AT interrato alla limitrofa futura stazione elettrica di Carisio;

le linee a 30 kV in progetto che collegheranno in cavo l’impianto al punto di raccolta paiono interferire con i seguenti vincoli:

1. aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice Urbani (fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relativa fascia di rispetto di 150 metri; parchi e riserve regionali; aree boscate);
2. elementi della rete ecologica;
3. aree a propensione al dissesto medio (Dm);
4. beni storico-culturali e ambientali;
5. zone in fascia A del PAI;
6. zone in probabilità di alluvione elevata;
7. ZSC/ZPS “Garzaia di Carisio”;
8. aree in classe II di pericolosità geomorfologia;
9. aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

il progetto agronomico presentato dal Proponente per l’area d’impianto non pare contenere un chiaro riferimento alla componente agricola imprenditoriale che si farà carico del medesimo. Esso, poi, prevede interventi di:

- semina di un erbaio in una porzione dell’area recintata composto da diverse specie foraggere e destinato alla raccolta come fieno e foraggio verde per il bestiame;
- coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero sempre in una porzione dell’area recintata;
- installazione di 100 arnie per la realizzazione di un’attività apistica finalizzata alla produzione di miele e suoi derivati;
- realizzazione di un allevamento di lumache;

la documentazione progettuale, per alcuni versi, appare carente. Si segnala a titolo esemplificativo l’assenza di un’esauritiva sezione tematica dedicata alle opere di mitigazione e compensazione (e, in essa, la mancanza di una progettazione delle opere a verde, comprensiva della loro gestione e manutenzione) tanto più significativa se rapportata alla taglia proposta dell’impianto e alla gravosità per il territorio delle opere di connessione alla rete elettrica. Si segnala, inoltre, l’assenza di una relazione illuminotecnica e di valutazione dell’impatto sulla componente faunistica, di un piano di cantierizzazione del cavodotto, nonché della relazione paesaggistica.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 2, della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- note prot. n. 8421 e 8422 del 18 aprile 2023 del Comune di Santhià, inviate anche al MASE, in cui si esprime preoccupazione per la perdita di terreno agricolo di qualità e per le potenziali conseguenze di area vasta sull'infrastrutturazione irrigua in ambiente risicolo, in ragione della presentazione di un progetto di dimensioni così ragguardevoli, segnalando come la valutazione dell'effetto cumulo con altri progetti localizzati sul territorio comunale, proposta dalla Società EG EDO S.r.l., non abbia tenuto conto di altri due interventi rispettivamente da 1.992 kWp, di cui 1.250 kWp a terra, e da 7.266 kWp;
- nota prot. n. 1630 del 17 aprile 2023 del Comune di Carisio, trasmessa anche al MASE, in cui si ritiene che, in ragione delle interferenze attese dalla realizzazione del cavidotto, del punto di raccolta "Cascina Baraggia" e soprattutto della nuova stazione elettrica 380/132 kV con il territorio circostante, gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite;
- nota prot. n. 13454 del 26 aprile 2023 della Provincia di Vercelli, trasmessa anche al MASE, in cui si esprime un parere negativo, ritenendo che gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite e osservando, inoltre, che le misure di compensazione non paiono proporzionate alla sottrazione di suolo agricolo di pregio;
- nota prot. n. 37912 del 21 aprile 2023 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come il progetto agrovoltaiico non sembri determinare significativi impatti sulle componenti ambientali e, laddove presenti, questi risultino reversibili e mitigabili. Fa eccezione, tuttavia, il consumo di suolo agricolo con una forte connotazione e vocazione per la produzione di riso di elevata qualità che costituisce, per il territorio in cui si inserisce il progetto, la risorsa sulla quale si basa l'economia locale;
- nota prot. n. 1513 del 18 aprile 2023 dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in cui, in ragione degli impatti attesi sulle strutture irrigue di area vasta per effetto della messa in asciutta di un'area di circa 140 ha catastali, con la conseguente maggiorazione degli importi contributivi a carico delle aziende agricole limitrofe, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 8 del 18 aprile 2023 del Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, in cui, rilevando come, contrariamente a quanto affermato dalla Società proponente, le aree di progetto siano ricomprese all'interno di un territorio riconosciuto dal disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia, e come l'impianto andrebbe a modificare notevolmente il paesaggio rurale della zona, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 16248 del 12 aprile 2023 del Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, in cui si comunica come, a seguito dell'istruttoria effettuata, non siano emersi ambiti di competenza;
- nota prot. n. 56435 del 18 aprile 2023 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui pur dichiarando l'assenza di vincoli di tutela paesaggistica gravanti sull'area interessata dal progetto, tali da assoggettare l'intervento ad autorizzazione paesaggistica, si rileva in osservanza degli indirizzi del Piano Paesaggistico regionale che i territori di risaia costituiscono ancora un forte elemento identitario dei luoghi interessati dall'intervento;
- nota prot. n. 57926 del 20 aprile 2023 del Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture, in cui si rileva come le verifiche inerenti all'osservanza delle fasce di rispetto autostradali e della ferrovia Torino-Milano siano da richiedersi ai rispettivi Concessionari;
- nota della Direzione regionale Agricoltura e Cibo anticipata via mail in data 20 aprile 2023, in cui, rilevando come allo stato attuale il progetto non abbia le caratteristiche per essere definito "agrovoltaiico", si evidenziano alcune criticità in ordine al mantenimento dell'indirizzo produttivo dell'area e della sua resa, nonché agli impatti attesi sul sistema irriguo;
- nota prot. n. 1745 del 19 aprile 2023 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, trasmessa anche al MASE, in cui si rileva come la realizzazione dell'impianto in progetto sia compatibile con il regime di tutela ambientale vigente nell'area protetta interessata dal cavidotto di connessione, e si esprime giudizio di incidenza positivo in via condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni;

- nota prot. n. 43787 del 21 aprile 2023 di Terna S.p.A., in cui, con riferimento alle sole opere di connessione alla rete elettrica, si evidenzia che in data 16.08.2021 è stata rilasciata la Soluzione Tecnica Minima Generale per una potenza d'impianto diversa da quella odierna e che allo stato attuale la Società elettrica è in attesa della presentazione del progetto definitivo per la necessaria condivisione, su cui esprimere apposito benestare;

- nota prot. n. 10428 del 27 aprile 2023 dell'AIPO, in cui si dichiara che dall'esame del progetto non si evidenziano profili di competenza;

- contributo del Settore Emissioni e Rischi ambientali trasmesso via posta elettronica ordinaria, nell'ambito dei lavori dell'Organo tecnico regionale, in data 20 aprile 2023, in cui si rileva come, per quanto riguarda gli aspetti correlati al rischio industriale, si richieda di verificare se l'intervento ricada anche solo parzialmente nelle aree di pianificazione urbanistica individuate per lo stabilimento a rischio di incidente rilevante SICOR S.r.l.. In tale caso, dovrà essere valutata la compatibilità urbanistica dell'intervento con le prescrizioni specifiche contenute nel PRGC del Comune di Santhià.

Dato atto, infine, che:

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione presentata dal proponente, emergono specifiche considerazioni, come da documentazione agli atti;

in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, si ritiene che il progetto sia connotato da aspetti di evidente criticità riferibili al disallineamento rispetto ai requisiti contenuti nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, all'impatto atteso sul sistema irriguo dell'area e alla rilevanza degli interventi previsti per garantire la connessione alla RTN non sufficientemente supportati da una verifica di coerenza con gli indirizzi della pianificazione elettrica del TSO nell'area in questione, e che in taluni casi gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra;

vista la D.G.R. n. 59-6052 del 25 novembre 2022 inerente all'espressione del parere regionale di VIA sul progetto di nuovo impianto agrivoltaico presentato da Juwi Development 09 S.r.l nei Comuni di Bronzo, Balocco, Formigliana e Carisio.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D.Lgs. 152/2006, un parere in cui, ai fini della pronuncia di compatibilità

ambientale da parte del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 76,6 MWp presentato da EG EDO S.r.l. nei Comuni di Santhià e Carisio (VC), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si evidenziano i profili di marcata criticità riferibili al disallineamento del progetto rispetto ai requisiti contenuti nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, all'impatto atteso sul sistema irriguo dell'area e alla rilevanza degli interventi previsti per garantire la connessione dell'impianto alla RTN non sufficientemente supportati da una verifica di coerenza con gli indirizzi della pianificazione elettrica del TSO, unitamente alla rilevazione che in taluni casi gli elementi forniti nella documentazione progettuale, non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite, a causa dell'insufficiente livello di dettaglio conoscitivo fornito;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Decreto legislativo n.152/2006. Legge regionale n.40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “e-VerGREEN” di potenza di picco pari a 76,6 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, presentato da EG EDO S.r.l nei Comuni di Santhià e Carisio (VC). Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell’opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	2
Aspetti progettuali.....	2
Aspetti agricoli e irrigui.....	3
Atmosfera e Clima.....	6
Acque superficiali e sotterranee.....	7
Suolo.....	8
Rumore.....	10
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.....	11
Campi elettromagnetici.....	13
Illuminazione.....	14
Paesaggio.....	14
Fase di Cantiere e Viabilità.....	17
Piano di monitoraggio ambientale (PMA).....	18

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il progetto persegue la finalità dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, agevolandone il trend di crescita così come indicato dalla nuova pianificazione energetica, in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Tuttavia, esso presenta marcate criticità in ragione del consumo di suolo agricolo di qualità non adeguatamente compensato dal progetto agronomico presentato, delle interferenze attese in area vasta sull'assetto e la funzionalità del sistema irriguo in ambiente di risaia, nonché del carattere di marcata invasività sul territorio delle opere di connessione alla RTN proposte, peraltro non sufficientemente verificate in merito alla coerenza con i contenuti della pianificazione dello sviluppo della stessa in capo al TSO. Inoltre, il progetto presenta carenze documentali e valutative che non consentono di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite, nonché elementi di criticità a causa di una inadeguata proposta di interventi di mitigazione e compensazione a fronte di un intervento di dimensioni significative.

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti interessate.

Aspetti progettuali

Lo Studio di Impatto Ambientale si limita ad analizzare unicamente l'opzione "zero" e l'opzione di progetto, omettendo un'analisi delle alternative localizzative dell'impianto e delle alternative tecnologiche, non consentendo di conseguenza un confronto con possibili soluzioni più compatibili sotto il punto di vista ambientale. Particolarmente rilevante è l'assenza di una valutazione di potenziali superfici utili per l'installazione in siti e/o edifici industriali o commerciali, che consentirebbero di evitare o ridurre il consumo di suolo in area agricola. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 della Parte II D.Lgs 152/06 e delle Linee Guida SNPA n. 28/2020 "Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale", al fine di scegliere quale sia il progetto più sostenibile dal punto di vista ambientale, devono essere considerate più soluzioni progettuali alternative, ciascuna delle quali descritta dal punto di vista tipologico-costruttivo, tecnologico, di processo, di ubicazione, dimensionale, di portata.

Si rileva infatti che, in stretta continuità con le aree interessate dalla realizzazione della nuova Sottostazione Elettrica di consegna e della nuova Stazione Elettrica Terna nonché delle opere di connessione, è presente il sito industriale SACAL di Carisio, attualmente sottoposto ad un procedimento di Bonifica. Il Proponente nella documentazione di valutazione d'impatto non ha preso in considerazione tali aspetti nella disamina dei vincoli territoriali e ambientali.

Il capitolo del SIA dedicato all'inquadramento dei riferimenti normativi e della conformità del progetto non cita le indicazioni ministeriali da cui derivano le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate sul sito internet nel mese di giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica.

In merito alla classificazione come impianto agrivoltaico, si evidenzia un sostanziale disallineamento del progetto presentato rispetto ai contenuti di tale documento che descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola. In tal senso è di particolare rilievo il fatto che non emerga dalla documentazione un chiaro ed evidente riferimento

all'Azienda agricola che si farà carico della gestione della parte agronomica del progetto, creando le necessarie condizioni di continuità colturale e di gestione del territorio; non va dimenticato che un impianto agrivoltaico deve preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Come rilevato dal soggetto gestore dei canali irrigui, Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, costituisce una criticità l'impatto generabile dal progetto sulla gestione della rete irrigua. A tale riguardo, l'ipotesi di una modifica sostanziale della rete irrigua a servizio delle attuali colture risicole, con la messa in asciutta di un'area di circa 140 ha rischia di pregiudicare il valore e la continuità della produzione agricola dell'area del campo agrivoltaico durante il periodo di esercizio e fine vita dello stesso, e di interferire in modo significativo anche con i lotti confinanti, che dovrebbero apportare importanti modifiche alla gestione delle acque irrigue, creando nocumento grave e irreversibile al contesto di area vasta nel quale si localizza.

Un ulteriore aspetto progettuale che appare assai critico è rappresentato dalle rilevanti opere di connessione alla RTN prospettate dalla Società proponente. Tra queste assume particolare importanza la realizzazione in Comune di Carisio di una nuova SE 132/380 kV, su cui peraltro non viene citata l'avvenuta acquisizione del benessere di Terna Rete Italia S.p.A.. Si evidenzia, al riguardo, che tale ipotesi localizzativa risulta essere in contrasto con le indicazioni della pianificazione elettrica del TSO, che nell'ambito del Piano di Sviluppo 2021 della RTN prevede la realizzazione del nuovo nodo elettrico a 380 kV (intervento 171N) nell'area del Comune di Greggio. Ciò considerato, pare assai improbabile che la Società elettrica accolga l'inserimento di una nuova SE a 380 kV a soli 15 km dall'area in cui il Proponente ne ha pianificato la localizzazione. Si fa presente, inoltre, che l'ipotesi localizzativa delle nuove stazioni elettriche, che occuperanno una superficie di quasi 6 ha, interessa aree attualmente a vocazione agricola. Inoltre, altro aspetto critico è costituito dal fatto che l'ipotesi localizzativa in Comune di Carisio dovrebbe essere valutata nel SIA non solamente in funzione del collegamento dell'impianto agrivoltaico in progetto, bensì anche in funzione degli sviluppi di rete in AT e AAT che giocoforza la sua presenza finirà col determinare nell'area, tra cui non appare improbabile il collegamento con la SE di Trino mediante un nuovo elettrodotto a 380 kV, oltre ad una serie di nuove linee a 132 kV.

Si pone in evidenza che non sono state previste a progetto, per l'area del parco fotovoltaico, opere di mitigazione e compensazione adeguate alla dimensione dell'impianto e alla sottrazione prevista di suolo agricolo, e che in genere il livello di approfondimento di tali opere non pare adeguato.

Si rileva l'assenza, nell'ambito del progetto delle Stazioni elettriche (territorio comunale di Carisio), di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali attesi. Ciò è particolarmente grave in quanto la realizzazione delle Stazioni elettriche comporta un consumo permanente di suolo agricolo in area di pregio.

Aspetti agricoli e irrigui

I terreni dove saranno realizzate le opere in progetto ricadono all'interno delle aree delimitate dal disciplinare di produzione della D.O.P *Riso di Baraggia Biellese e Vercellese*, anche se, allo stato attuale, sono coltivate varietà di riso non previste dal disciplinare stesso. Tali terreni presentano una capacità d'uso dei suoli rientrante nella terza Classe.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico comporterà un impatto diretto in termini di sottrazione di superficie agricola e, nel contempo, di conversione produttiva, in un contesto territoriale rurale

dove l'economia locale da sempre si fonda sulla produzione di riso di elevata qualità. Tale sottrazione è di natura temporanea, per quanto di durata trentennale, nell'area del parco agrivoltaico, ma permanente nell'area dove sono previste le Stazioni elettriche.

Inoltre i terreni risultano irrigui, iscritti al catasto degli enti irrigui gestori e caratterizzati da una capillare infrastrutturazione irrigua (rete di canali) per consentire la sommersione delle camere. Si rileva peraltro la presenza di fossi e di adduttori per consentire la corretta comunicazione tra le varie camere gestiti a livello aziendale. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>.

Si rileva a tal proposito che non è indicata nella relazione agronomica la quantità di camere da riso interessate dall'opera, ma soprattutto non viene specificato se le camere a fine vita dell'impianto rimarranno funzionali o meno.

Considerato il contesto agricolo irriguo che caratterizza le aree oggetto di intervento in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, si evidenzia la forte criticità legata alla gestione dell'attività di irrigazione. L'ipotesi di una modifica sostanziale della rete irrigua a servizio delle attuali colture risicole, con la "messa in asciutta" di un'area di 140 ha, potrebbe pregiudicare il valore e la continuità della produzione agricola sia nell'area del campo agrivoltaico, sia nelle aree limitrofe, in particolare di quelle a valle dell'intervento, in conseguenza della trasformazione delle superfici. Tale aspetto sarebbe dovuto essere adeguatamente trattato ed analizzato in sede di progettazione ai fini dell'espressione del parere di VIA. Si sarebbe reso necessario un confronto con il Consorzio gestore dell'Area, ed in particolare con l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia, per la definizione degli interventi di adeguamento del reticolo irriguo finalizzato a definire le soluzioni più adatte per assicurare sia la funzionalità del reticolo sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza. In particolare avrebbero dovuto essere valutate le interferenze sulla regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare che vi siano ostacoli alla normale gestione irrigua dei terreni agricoli confinanti.

Avrebbero dovuto in particolare essere verificati i volumi che la rete di fossi e canali locali dovrà smaltire per non causare danni alla rete irrigua ed al fine di:

- non compromettere le metodologie irrigue in uso;
- mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
- mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.

A tal proposito, avrebbe dovuto essere definito il punto di scarico delle acque meteoriche delle Stazioni elettriche di connessione alla RTN, escludendo il vicino "Naviletto di San Damiano", che non risulta in grado di smaltire portate importanti. Nel caso l'intenzione del Proponente fosse stata mantenere i canali irrigui al di fuori dell'area di impianto, si sarebbe dovuta comunque mantenere una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda destra e sinistra superiore.

Si rileva infine la criticità connessa alla sottrazione di una così ampia superficie irrigua, che metterebbe l'Ente Gestore della rete irrigua nella condizione di dover redistribuire la quota parte dei costi di gestione tra gli altri utenti del Distretto irriguo, aggravando ulteriormente le condizioni cui le aziende agricole devono far fronte nell'attuale contesto. A tal fine, si segnala che l'area dell'impianto agrivoltaico rimarrebbe comunque soggetta al pagamento di un diritto di superficie.

Il progetto agronomico presentato dal Proponente per l'area d'impianto prevede interventi di:

- semina di un erbaio in una porzione dell'area recintata composto da diverse specie foraggere e destinato alla raccolta come fieno e foraggio verde per il bestiame;
- coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero sempre in una porzione dell'area recintata;
- installazione di 100 arnie per la realizzazione di un'attività apistica finalizzata alla produzione di miele e suoi derivati;
- realizzazione di un allevamento di lumache;

L'impianto fotovoltaico proposto è qualificato come "Agrivoltaico", tuttavia il capitolo del SIA dedicato all'inquadramento dei riferimenti normativi e della conformità del progetto, non cita le indicazioni ministeriali da cui derivano le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate nel giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica (<https://www.mase.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>).

Tale riferimento non è individuabile neppure nella Relazione Agronomica.

Si riportano di seguito i requisiti minimi a cui gli impianti devono sottostare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi:

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.
- REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.
- REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.
- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
- REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Si rileva che le Linee Guida indicano il rispetto dei requisiti A,B,C,D, ed E quale pre-condizione per l'accesso ai contributi PNRR, fermo restando che, nell'ambito dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del DLgs. N.199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità (cfr. Capitolo 4).

Si fa presente che uno dei principi cardine (rif. "REQUISITO B") per un impianto Agrivoltaico è quello della continuità dell'attività agricola, che le Linee Guida propongono di valutare (cap. B1 punto a) mediante il confronto tra il valore della produzione agricola prevista nell'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso, espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), e il valore medio della produzione agricola registrata negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. A tale riguardo non è presente, nella relazione agronomica proposta, nessuna analisi della situazione agricola delle superfici interessate

dal progetto, che si ritiene opportuna per almeno i 3 anni precedenti a quello della presentazione del progetto, citando solo un uso dei terreni prevalentemente per la coltivazione del riso. Qualche informazione in più è ricavabile dai dati catastali, ma non risulta sufficiente per calcolare il valore della produzione pre-impianto Agrivoltaico, dato necessario alla valutazione della continuità.

Nel caso specifico si ritiene comunque che il progetto non mantenga l'indirizzo produttivo attuale e storico dell'area poiché si prevede la conversione da riso a erba medica/miele/lumache, soia e faggio.

Si pone in evidenza che dalla documentazione progettuale non emerge un chiaro ed evidente riferimento all'Azienda agricola, anche eventualmente facente parte di una associazione temporanea di imprese (ATI) tra imprese del settore energetico e del settore agricolo, che si farebbe carico della gestione della parte agronomica del progetto.

Non è chiaro, infine, dove e su quali terreni sarebbero localizzate le arnie e l'impianto di elicicoltura.

Si ritiene pertanto che il progetto di impianto proposto, al momento, non abbia le caratteristiche per essere qualificato "agrivoltaico" così come definito dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" Pubblicate il 27 giugno 2022.

Si rileva, inoltre, la mancanza di un piano di dismissione delle opere di connessione alla RTN: cavi-dotto interrato, punto di raccolta "CASCINA BARAGGIA", Stazione Elettrica di trasformazione 380/132 kV "CARISIO", con la conseguente indisponibilità di informazioni in merito al ripristino allo stato originario delle aree coinvolte.

Il SIA riporta, inoltre, che l'impatto derivante dall'intercettazione della radiazione solare, da parte della copertura fotovoltaica, dovrebbe essere modesto sia in relazione alla tipologia di impianto "a inseguimento", sia in relazione all'altezza della pannellatura dal piano di campagna e, non ultima, alla tolleranza vegetazionale. Quale mitigazione il Proponente prevede di intervenire in ottica di buone pratiche valorizzando tale eterogeneità, attraverso la semina di specie erbacee e floristiche autoctone adeguate al contesto sito specifico, questo a giovamento sia delle condizioni di biodiversità dell'area, sia della stabilità della copertura vegetale. Mancano però valutazioni in termini di perdita eventuale di biodiversità nel suolo con conseguenti effetti sulla fertilità. Si rende pertanto necessario, in caso di realizzazione dell'impianto agrivoltaico, un controllo in fase di esercizio del mantenimento dei parametri di fertilità.

In fase di cantiere è prevista una fase di scotico e di accantonamento del terreno vegetale (pag. 136 del SIA). In caso di realizzazione dell'impianto dovranno essere adottate tutte le misure atte a mantenere i profili del terreno e prevedere la realizzazione di cumuli non più alti di 3.5 m ed in relazione alle tempistiche di stoccaggio valutare l'opportunità di prevedere un inerbimento degli stessi.

Atmosfera e Clima

Gli impatti sulla componente atmosferica sono limitati alla fase di cantiere e dismissione dell'impianto e sono essenzialmente riconducibili alle emissioni connesse al traffico veicolare dei mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere (trasporto materiali, trasporto personale, mezzi di cantiere) e alle emissioni di polveri legate alle attività di scavo. Gli impatti a carico dell'atmosfera sono reversibili e possono essere mitigati con l'utilizzo di buone pratiche di gestione del cantiere.

In termini di emissioni climalteranti, il progetto, prevedendo una produzione annua di energia elettrica pari a circa 126 Gwh/anno, consentirà di risparmiare, in termini di mancate emissioni da parte delle centrali termoelettriche tradizionali, circa 59.724 Kg/anno di CO₂, che corrispondono a 23.562 TEP/anno (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).

Nel capitolo 6 dello Studio di Impatto Ambientale, il Proponente presenta una valutazione di carattere generale sulla sostenibilità tramite un'analisi LCA con metodi desunti dalla letteratura relativa alla tecnologia fotovoltaica. Tuttavia si osserva che non viene effettuata una stima delle emissioni di gas climalteranti che le opere genereranno sia in fase di realizzazione che durante la fase di esercizio e dismissione. Infatti non sono stati calcolati gli impatti in termini di emissioni di CO₂ correlati alla fase di cantiere e alla produzione industriale dei moduli fotovoltaici e degli altri elementi di impianto. Tali informazioni possono essere utili per una stima complessiva delle emissioni da confrontare con la riduzione delle emissioni in atmosfera consentita dall'impianto fotovoltaico per la durata utile stimata (30 anni).

Avrebbe dovuto essere previsto un monitoraggio delle emissioni climalteranti che valutasse gli effettivi impatti dovuti:

- alla produzione dei dispositivi (a valle della scelta del produttore più virtuoso);
- alle emissioni evitate grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili, esplicitando il fattore di emissione del sistema di produzione nazionale (aggiornato annualmente)
- a ogni altra emissione legata all'attività agricola;
- alla riduzione delle emissioni ottenuta attraverso eventuali compensazioni.

Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato per tutta la vita utile dell'impianto e gli esiti dovrebbero essere comunicati annualmente, per i primi 3 anni, e in seguito su richiesta dell'ente di controllo e contestualmente con l'eventuale relazione di aggiornamento su ripristini e compensazioni.

Acque superficiali e sotterranee

Dalla documentazione progettuale, relativa al parco fotovoltaico, si evince che non vi sono interferenze dirette con corpi idrici e falde freatiche. Sulla base di quanto desunto dal SIA, il campo fotovoltaico non prevede copertura o pavimentazione delle aree consentendo il naturale drenaggio delle acque meteoriche nel suolo. Le uniche aree interessate da impermeabilizzazione sono rappresentate dalle superfici delle cabine elettriche. Per quanto attiene invece alle strutture di sostegno dei pannelli, sono costituite da pali di fondazione direttamente infissi e quindi caratterizzati da un'esigua impronta a terra, in grado di generare limitate modifiche alla capacità di drenaggio delle aree.

Si rileva che il sito di impianto del parco agrivoltaico ricade parzialmente (rif. Foglio n. 8, particella 1, quota parte, Foglio n. 9, particelle 21 e 169, quota parte) in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989. Le trasformazioni del suolo previste a progetto in tali porzioni, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno essere autorizzate ai sensi della L.R. 45/89.

Manca nello Studio di Impatto ambientale un'analisi dei consumi idrici, con la quantificazione dei volumi d'acqua utilizzati per le operazioni di pulizia, la descrizione delle modalità di utilizzo/prelievo idrico e le frequenze previste. Non viene chiarito se il progetto prevede un sistema di irrigazione a servizio delle colture e /o degli impianti a verde. Si desume comunque dal SIA, che saranno previste operazioni di lavaggio dei pannelli fotovoltaici senza l'utilizzo di detersivi o additivi vari e senza prelievo diretto di volumi d'acqua dagli acquiferi (superficiali o profondi).

In caso di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto la nuova topografia non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Dovrà inoltre essere ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata.

Si segnala infine che a sud dello stabilimento Sicor di Santhià, all'interno dell'area del parco agrivoltaico, sono presenti almeno due piezometri (P20 e P21) per il monitoraggio della falda freatica da parte di ARPA. In caso di realizzazione dell'impianto il Proponente dovrà prestare la dovuta attenzione affinché tali piezometri non siano rimossi o danneggiati e garantire la loro accessibilità ai fini delle attività di controllo da parte di ARPA.

Nell'ambito di una possibile fase autorizzativa sarà necessario individuare i corsi d'acqua interferiti dal tracciato del cavidotto di connessione, la natura degli stessi, e predisporre l'eventuale documentazione progettuale qualora si rilevi la necessità di acquisire l'espressione dell'Autorità competente ai sensi del R.D. 523/1904 o del R.D. 368/1904.

Suolo

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo nell'area del parco fotovoltaico e del cavidotto di connessione con il punto di raccolta, come descritta nel documento "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo*" (Elaborato FTV22CP05-AMB-R-17), si condivide in linea generale il piano di indagine proposto e si forniscono le seguenti indicazioni:

- Per quanto riguarda la profondità dei campioni si richiamano i disposti dell'allegato 2 del DPR 120/2017.
- Per quanto riguarda il numero di campioni da prelevare con riferimento al cavidotto occorre fare riferimento ai disposti dell'allegato 2 del DPR 120/2017 (almeno 1 campione ogni 500 m lineari di tracciato).

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, come descritta nei documenti "*Due diligence terre e rocce da scavo-Punto di raccolta Cascina Baraggia*" (Elaborato 35306A), "*Due diligence terre e rocce da scavo-SE 380/120KV Carisio*" (Elaborato 35406A) e "*Due diligence terre e rocce da scavo-SE 380/120KV Carisio-raccordi 380 kV*" (Elaborato 35506A) si presentano le seguenti osservazioni:

- Nell'ambito di alcuni interventi è prevista la gestione dei materiali in esubero attraverso smaltimento, come rifiuti, presso sito autorizzato. Si evidenzia in particolare che, in relazione alla realizzazione della SE Terna 380/132 kV "Carisio", si prevede lo smaltimento presso sito autorizzato di una volumetria importante di materiali, quantificata in circa 37.000 m³. In caso di realizzazione dell'impianto andrebbe in primo luogo valutata la possibilità di massimizzare il riutilizzo in sito dei materiali da scavo. In secondo luogo andrebbe valutata in via prioritaria la possibilità di poter gestire gli esuberanti non riutilizzabili in sito, qualora le caratteristiche del materiale lo consentano, come "terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti" individuando possibili siti di riutilizzo. Infine andrebbe valutata la possibilità di gestire gli esuberanti non riutilizzabili né in sito né presso altri siti, qualora le caratteristiche del materiale lo consentano, mediante conferimento presso impianti di recupero anziché di smaltimento.
- I documenti "*Due diligence terre e rocce da scavo*" paiono parzialmente contraddittori in quanto nel paragrafo "Inquadramento normativo" si afferma il riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo, ma nel paragrafo "Movimenti terra" si prevede di dover ge-

stire volumetriche in esubero mediante riutilizzo presso altri siti o avviamento allo smaltimento.

- Si osserva che qualora il Proponente valutasse di gestire i materiali in esubero derivanti dalle opere in progetto come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti, la normativa vigente, DPR 120/2017, prevede che sia presentato nell'ambito della procedura di VIA un Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9. Eventuali successive modifiche sostanziali del piano potranno essere valutate ai sensi dell'art. 14 del suddetto Decreto.

Si evidenzia che in prossimità delle aree individuate per la realizzazione della nuova Sottostazione Elettrica di consegna (punto di raccolta "Cascina Baraggia") e della nuova Stazione Elettrica di Terna (SE "Carisio"), nonché delle relative opere di connessione, e dell'ultimo tratto del cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e il punto di raccolta, è presente il sito industriale SACAL di Carisio, che è attualmente interessato da un procedimento di bonifica che interessa anche le aree esterne, avviato a fronte del rinvenimento nel terreno (top soil) di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione della colonna A, di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente a PCDD, PCDF e PCB. La fase di caratterizzazione da parte di SACAL non si è ancora conclusa, in quanto è stata terminata la sola prima parte, relativa alle aree più prossime allo stabilimento, e di conseguenza non si conosce l'effettiva estensione dell'area potenzialmente contaminata. Allo stato attuale le aree del parco agrivoltaico proposto non sono oggetto di indagine, anche è stato richiesto a SACAL l'ampliamento dell'area di indagine e pertanto pare verosimile che almeno l'area della nuova sottostazione elettrica di consegna (prossima allo stabilimento industriale) possa essere oggetto di indagini ambientali nell'ambito del procedimento di bonifica delle aree esterne.

In caso di realizzazione delle opere sarà necessario accertare, in fase di indagine per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in prossimità del sito in bonifica, l'assenza di superamenti delle csc di col. A per PCDD, PCDF e PCB, prevedendo il prelievo e l'analisi di alcuni campioni di terreno con modalità conformi al criterio adottato nel piano di caratterizzazione presentato dalla Ditta SACAL: un campione nel terreno arato tra 0 e 20 cm ed uno nel terreno sottostante tra 20 e 40 cm di profondità.

Si segnala che il tratto del cavidotto che lambisce a sud-est lo stabilimento SACAL rientra già all'interno del perimetro del procedimento di bonifica delle aree esterne. In quest'area, già caratterizzata, la presenza dei superamenti dei limiti di CSC di colonna A per PCDD/PCDF e PCB è certa e di tale aspetto, in caso di realizzazione dell'impianto, se ne dovrà tener conto ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017.

Si ricorda che nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche invasive, sia nei siti di intervento che nelle aree adiacenti, è rappresentato dalla fase di cantiere e in particolare dalla movimentazione del terreno e dalla presenza di superfici non inerbite. Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie il Proponente, in caso di realizzazione dell'impianto, dovrà attenersi a quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).

Rumore

Si ritiene che la valutazione di impatto acustico presentata dal Proponente risulti carente ed approssimativa rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

L'elaborato esaminato contiene i risultati previsionali di un modello matematico definito solamente in un periodo di riferimento diurno, che dovrebbe caratterizzare il clima acustico dopo la realizzazione delle opere in progetto, dichiarando che questo risulterà compatibile con i limiti previsti dai vigenti P.C.A. comunali di Santhià e Carisio (VC). Dette valutazioni sono però viziate da alcune criticità:

1. In merito alla descrizione degli orari di attività e impianti, si osserva che alcune sorgenti sonore come i trasformatori BT/MT e probabilmente, in periodo estivo, gli estrattori delle cabine, rimarranno in funzione anche durante il periodo di riferimento notturno (22:00 – 06:00), per cui è necessario integrare nel modello matematico previsionale anche il periodo notturno.
2. Per la caratterizzazione delle sorgenti sonore sarebbe stato opportuno allegare le schede tecniche da cui i parametri emissivi sono stati ricavati o, nel caso questi siano stati stimati/misurati tramite misure su impianti analoghi, riportate tutte le condizioni di misura e le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti.
3. Nella descrizione dell'area di studio manca una chiara caratterizzazione dei ricettori presenti, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo dell'analisi acustica, quali ad esempio, la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto.
4. Nella planimetria dell'area di studio non risultano chiaramente indicati e identificati i ricettori presenti. Inoltre, non sono riportate le posizioni delle 17 cabine di trasformazione rispetto ai ricettori individuati.
5. Manca l'individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e l'indicazione dei livelli acustici ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è da effettuarsi attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale).
6. In merito ai calcoli dei livelli acustici previsti nella situazione post operam si osserva quanto segue:
 - a. Non si comprende come il tecnico competente abbia potuto definire compiutamente il modello matematico di calcolo previsionale senza aver condotto rilievi acustici ante operam presso i ricettori considerati.
 - b. I livelli sonori delle sorgenti acustiche inserite nel modello matematico non risultano suffragati né da schede tecniche dei produttori né stimati/misurati tramite misure su impianti analoghi.
 - c. Non sono stati descritti né i dati di ingresso né i risultati dei calcoli del modello matematico, dunque, non è possibile, sulla base delle informazioni fornite, valutare adeguatamente gli effetti acustici indotti dalle opere a progetto in fase di esercizio.
 - d. Manca la verifica del rispetto del limite assoluto di immissione presso tutti i ricettori.

- e. L'applicabilità o meno del limite di immissione differenziale deve essere valutata rispetto al limite di assoluto di immissione e non di emissione.

Si ritiene quindi che la documentazione presentata non fornisca elementi sufficienti per valutare la compatibilità acustica del progetto in esame, né per verificare la necessità di interventi di mitigazione acustica e di un programma di monitoraggio e verifica acustica post operam.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

L'area di interesse si connota per la presenza di diverse zone umide, rappresentate da piccoli laghetti o stagni, interconnessi da una fitta rete di canali che svolgono la funzione di alimentazione della rete irrigua e sono connessi con il Torrente Elvo.

Si rileva che nel SIA paiono riportate mere valutazioni generali, desunte dalla letteratura, a riguardo della fauna ornitica stanziale, mentre non vengono valutati gli impatti sulla fauna migratrice. Tale mancanza è particolarmente rilevante in ragione della particolare collocazione dell'impianto, che si posiziona lungo una direttrice migratoria.

Si rileva che la caratterizzazione del sito in relazione alle componenti biotiche è stata condotta unicamente sulla base di dati acquisiti da banche dati regionali e/o locali. Unicamente per la vegetazione è stato riportato un rilievo in campo, effettuato per altro nel mese di dicembre 2021, non ideale per apprezzare la presenza di eventuali specie di interesse conservazionistico e/o la presenza di specie esotiche invasive che potrebbero rappresentare in fase di cantiere ed in post opera un problema gestionale. Sarebbe quindi stato necessario effettuare un'analisi di campo per connotare adeguatamente le particolarità faunistiche e vegetazionali dell'area interferita dal progetto.

Pur condividendo in parte l'analisi sugli impatti prodotti nei confronti dell'area protetta e sito Rete Natura 2000 "Garzaia di Carisio", non si ritiene possibile escludere una diminuzione di attrattività dell'area nei confronti della fauna stanziale e migratoria, con un potenziale rischio di riduzione della comunità ornitica che popola la Garzaia di Carisio. Si evidenzia che le comunità di ardeidi sono legate agli ambienti umidi e quindi la sottrazione di ambienti coltivati a risaia, anche se distanti circa due chilometri dalla garzaia, può costituire un fattore limitante per il foraggiamento e l'allevamento della prole.

In caso di realizzazione dell'opera la calendarizzazione dei lavori di scavo dovrebbe essere programmata lontano dai periodi di nidificazione, al fine di evitare disturbo nel periodo riproduttivo. In tale ottica anche il passaggio dei mezzi di cantiere e delle maestranze dovrebbe essere limitato in tale periodo. In relazione ai lavori di scavo particolare attenzione andrebbe riposta alla realizzazione della linea elettrica interrata, che per un tratto affianca la Garzaia di Carisio:

- non dovrà essere arrecato danno alla vegetazione forestale presente a bordo strada, sia riguardo alle porzioni aeree delle piante (fusti e chiome), sia riguardo alle radici;
- eventuali interventi di rimozione e/o potatura della vegetazione forestale dovranno essere autorizzati dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
- al termine del cantiere la copertura della strada dovrà essere ripristinata a regola d'arte.

Si rileva che a seguito del sopralluogo effettuato in data 11/04/2023 da parte di ARPA Piemonte, lungo le strade interpoderali interessate dall'interramento della linea elettrica e a servizio dell'area oggetto di intervento sono presenti alberature, elementi lineari relitti, composti prevalentemente da ciliegi e salici, che rievocano l'assetto del paesaggio rurale storico locale. I filari arborei oggi assumono un grande valore ecologico, rappresentando spesso le uniche formazioni arboree presenti negli agroecosistemi a conduzione monocolturale, divenendo quindi occasione di

biodiversità per molte specie ed importanti corridoi ecologici per l'avifauna e la fauna selvatica in genere. Per tale motivo i filari arborei avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione e ripresi nella progettazione delle opere a verde previste come mitigazioni ambientali del progetto.

Si rileva, inoltre, che la realizzazione dell'impianto rende impossibile la continuità del paesaggio risicolo, modificando i connotati delle camere di risaia, di fatto costituendo per le sue notevoli dimensioni una discontinuità importante nella sua percezione. Gli interventi di mitigazione e compensazione avrebbero dovuto assumere la forma di un progetto di compensazione ad ampio spettro, che valorizzasse e rafforzasse la rete ecologica esistente rappresentata dalla rete di canali e fasce boscate. A tale riguardo, si segnala che nel SIA si prevede la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale, ma manca un progetto degli interventi a verde riportante la localizzazione, dimensionamento, le specie impiegate, i tipologici e sesti di impianto ecc. La progettazione degli interventi di mitigazione ambientale avrebbe dovuto essere parte integrante ed avere funzione di raccordo, interconnessione e miglioramento della rete ecologica locale.

La progettazione delle fasce arboree di mascheramento dell'impianto avrebbe dovuto avere un'ampiezza minima di 10 metri ed essere formata da specie arboreo-arbustive autoctone diversificate, piantumate con un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boscata naturaliforme. Le altezze iniziali di messa a dimora delle essenze arboree non avrebbero dovuto essere inferiori a 2.5m, mentre quelle arbustive non inferiori a 1.5 metri. Inoltre avrebbe dovuto essere garantita la presenza e la funzionalità ecologica delle opere a verde anche in fase di dismissione dell'impianto e presentato un piano di gestione delle specie esotiche invasive.

Il progetto delle opere di mitigazione e compensazione avrebbe dovuto essere oggetto di condivisione e concertazione con gli enti competenti territorialmente, Provincia di Vercelli, Ente di gestione della garzaia di Carisio e Arpa.

In tema di specie esotiche invasive si segnala la mappa riportante i comuni infestati dalla presenza di *Popillia japonica Newman* e delle zone cuscinetto pubblicata sul sito della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/popillia-japonica-avviato-piano-controllo-2022>).

I Comuni di Santhià e Carisio rientrano tra i comuni interessati dalla presenza di questa specie.

Al fine di ridurre il rischio di traslocazione uova/larve di *Popillia japonica* in fase di scavo, sia per la realizzazione delle stazioni elettriche, di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, interrimento dei cavi, mitigazioni a verde, ecc., la movimentazione del terreno deve avvenire secondo le indicazioni del "D.D. 189 del 30 marzo 2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016".

Nell'ambito della realizzazione delle misure di mitigazione, ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702, non devono essere utilizzate specie maggiormente sensibili a *Popillia japonica* quali:

- *Actinidia* spp. (kiwi);
- *Corylus avellana* (nocciolo);
- *Hibiscus* spp (ibisco);

- Malus spp. (melo);
- Parthenocissus quinquefolia (vite vergine);
- Phytolacca americana;
- Prunus avium (ciliegio);
- Prunus persica (pesco);
- Prunus spp (prunus ornamentali in genere);
- Rosa spp. (rosa);
- Rubus spp. (rovo spontaneo e lampone);
- Tilia spp (tiglio);
- Vaccinium spp (mirtillo);
- Vitis spp (vite in genere);
- Wisteria spp. (glicine);

e specie maggiormente sensibili a *Anoplophora glabripennis* quali:

- Acer spp. (acero);
- Acer pseudoplatanus (acero montano);
- Acer platanoides (acero riccio);
- Acer negundo (acero americano);
- Acer saccharinum (acero argenteo);
- Acer palmatum (acero palmato giapponese);
- Aesculus spp. (ippocastano);
- Betula spp. (betulla);
- Salix spp. (salice);
- Ulmus spp. (olmo);
- Populus spp. (pioppo).

Si segnalano ulteriori azioni che consistono nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al riguardo si potrà far riferimento alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Campi elettromagnetici

Sulla base delle valutazioni del Proponente, che paiono corrette ed adeguate, si può concludere che le opere in progetto rispettano quanto previsto dalle norme vigenti in merito all'esposizione della popolazione al campo elettrico magnetico a 50Hz.

Nessuno degli interventi previsti comporta un impatto significativo sull'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Illuminazione

L'area del parco fotovoltaico sarà dotato di un impianto di illuminazione perimetrale realizzato con corpi illuminanti a led installati su pali di altezza fuori terra pari a 3 metri. L'accensione sarà comandata, tramite contatore, dal sistema antintrusione, in particolare la centrale invierà un segnale attraverso il quale si accenderanno le luci perimetrali. Il sistema prevede il comando dell'accensione mediante dispositivo crepuscolare, che inibirà le accensioni durante il periodo

diurno, inoltre tale sistema potrebbe anche effettuare una accensione notturna parzializzata per settori in funzione della tipologia di allarme registrato dalla centrale antintrusione.

La Stazione elettrica di Terna in comune di Carisio sarà dotata di impianto di illuminazione esterna costituito da n°2 torri faro a corona mobile alte 35,00 metri fuori terra ed equipaggiate con proiettori orientabili e paline di illuminazione di altezza 9 m. Non è stato possibile rinvenire nella documentazione di progetto l'esatta collocazione delle torri faro ed individuare una descrizione dei potenziali impatti generati sull'avifauna locale o sulle infrastrutture della viabilità.

Si rileva, inoltre, la mancanza di una relazione illuminotecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei criteri adottati per ridurre l'impatto luminoso dei diversi impianti di illuminazione.

Sarebbe stato necessario adottare, nella progettazione, accortezze tecniche per concentrare e ridurre la proiezione del fascio luminoso, oltre a evitare l'impiego di torri faro prediligendo soluzioni di illuminazione differenti e più compatibili. Il sistema di illuminazione, inoltre, avrebbe dovuto essere progettato con criteri volti a mitigarne l'impatto sulla fauna selvatica e a tutelare l'oscurità dell'intorno, garantendo in ogni caso l'accensione del sistema di illuminazione del campo fotovoltaico unicamente in occasione di interventi manutentivi non diurni o in presenza di allarme antintrusione.

Paesaggio

L'area è inquadrabile all'interno di un contesto agrario vocato alla risicoltura. Il sito è, infatti, costituito in netta prevalenza da "camere" per la coltura risicola interconnesse fra loro da fossi e canali impiegati per l'irrigazione. Sono presenti alcune fasce boscate nelle parti più esterne a NE e SO dell'area di progetto. Si rileva inoltre la presenza di bacini idrici artificiali, di cui uno, di limitate dimensioni, ricadente ai margini dell'area in progetto, le cui sponde presentano vegetazione igrofila diffusa anche lungo i fossi di distribuzione idrica.

Si osserva, con specifico riferimento al valore paesaggistico della pianura risicola, che, per le peculiari valenze ecologiche e paesaggistiche, le risaie costituiscono ancora un forte elemento identitario, anche per la collettività, proprio di questi luoghi. Le pratiche risicole, con particolare riferimento alle specifiche modalità di irrigazione, influenzano, tramite l'abbondante e costante presenza dell'acqua, la composizione floristica delle porzioni adiacenti a fossi e canali favorendo, per tali settori, una vegetazione caratterizzata da alcune specie di zone umide e di elevato pregio naturalistico. Tali specie sono state rilevate nella parte meridionale dell'area di indagine, nella zona adiacente al bacino di approvvigionamento idrico, che costituisce un'area umida di interesse naturalistico, anche per la diversificazione ecologica del tessuto agricolo di riferimento. La salvaguardia di tali aree umide di interesse naturalistico e paesaggistico dovrebbe essere maggiormente integrata negli obiettivi del progetto di impianto agrivoltaico.

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'impianto proposto si colloca in un ambito territoriale esteso interessato dai due diversi sistemi ambientali:

- la porzione d'area in progetto ubicata a nord dell'infrastruttura autostradale A4 risulta ricompresa nella Zona 5 "Sistema agricolo industrializzato" per la quale vale quanto riportato agli art. 11-16 delle NdA del PTCP.

- la porzione ubicata a sud della citata infrastruttura risulta ricompresa nella Zona 1 “Sistema delle reti ecologiche “Macchie e corridoi naturali a matrice mista - Zona 1b”, per le quali vale quanto riportato all’art. 11-12 delle NdA del PTCP.

L’articolo 11 prevede, per le aree poste al di fuori dei centri abitati, la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e di miglioramento dello stesso, con particolare attenzione alla maglia fondiaria, la creazione di cinture verdi, con funzioni di riequilibrio ambientale, la salvaguardia degli elementi vegetali presenti e il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio agrario soprattutto in occasione della trasformazione delle aree agricole, contermini alle zone urbanizzate, in aree destinate ad usi insediativi, commerciali, produttivi o a servizi. Il medesimo articolo prevede inoltre di disincentivare la previsione di nuovi impianti isolati estranei all’agricoltura in ambito rurale al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e la sua compromissione.

L’articolo 12 prevede, tra le prescrizioni, la limitazione degli interventi di modifica dello stato dei luoghi. Gli indirizzi sono volti alla promozione della diversificazione delle aree agricole attraverso l’impianto di filari e siepi alberate e alla ricostruzione degli habitat prioritari previsti dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”. Le aree ricadenti nella rete ecologica devono essere destinate prevalentemente all’uso agricolo, favorendo la rinaturalizzazione del territorio e la riqualificazione del paesaggio agrario.

L’articolo 16 definisce, per la Zona 5, indirizzi volti alla diversificazione delle aree agricole attraverso l’impianto di filari, siepi alberate ed altri elementi di diversificazione.

Il Comune di Santhià, nell’adeguamento del proprio Piano Regolatore al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha confermato la valenza ambientale dell’area in oggetto, classificandola quale area EE/b “Area agricola diversificata”, recependo all’interno dell’art. 46, le indicazioni degli articoli normativi del PTCP.

Relativamente al cavidotto interrato (circa 7,5 km) che dal sito dell’impianto arriva alla Frazione Crocicchio del Comune di Carisio, a sud dell’impianto produttivo, si evidenzia che il medesimo attraversa aree classificate nel “Sistema delle reti ecologiche “Macchie e corridoi naturali a matrice mista - Zona 1b” e lambisce la rete ecologica di 1 livello Zona 1a, *Macchie e corridoi primari a matrice naturale*, in prossimità della Riserva Naturale della Garzaia di Carisio, il proponente non ha affrontato le problematiche relative alle interferenze generate durante la fase di cantiere, nè ha proposto interventi mitigativi/compensativi.

Si evidenzia che la nuova Stazione Elettrica Terna è ubicata in prossimità del Naviletto di San Damiano, tutelato dagli indirizzi dell’articolo 21 delle NTA del PTCP (Sistema dei Canali irrigui), che impongono di preservare gli elementi costitutivi del sistema dei canali irrigui nonché gli edifici o manufatti annessi al sistema, mantenere o recuperare le componenti vegetali presenti lungo i canali irrigui in modo da creare una sinergia con quanto previsto dallo stesso Piano Territoriale Provinciale per la zona della rete ecologica, individuare e salvaguardare gli elementi vegetali minori posti a ridosso dei canali e delle strade alzaie o sulle fasce contigue ad esse, individuare e valorizzare le aree di pertinenza attraverso interventi di recupero paesaggistico od ambientale.

Anche in relazione a questi aspetti non sono stati proposti interventi di mitigazione.

Si rileva che le aree site in prossimità della cascina Baraggia, ove sono previste la Sottostazione di consegna e la Stazione Elettrica di Terna s.p.a., complessivamente insisteranno su una superficie di **circa mq. 59.000** , ma in relazione a questo ulteriore intervento, che comporta una importante sottrazione permanente di terreno agricolo e una compromissione permanente della componente

ecosistemica, non sono state formulate valutazioni sugli impatti ambientali prodotti né proposte opere di mitigazione e compensazione.

Si rileva infine che il progetto delle stazioni elettriche di consegna e connessione alla RTN è privo di opportuni foto-inserimenti e della necessaria Relazione paesaggistica.

Alla luce del contesto territoriale di pregio, degli indirizzi del PTCP e delle ulteriori considerazioni formulate si ritiene che gli interventi mitigativi previsti non siano sufficienti e adeguati e che la sottrazione di suolo agricolo debba essere adeguatamente valutata e compensata.

Si osserva inoltre che la documentazione progettuale presentata, in relazione alla valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi e alle valutazioni di area vasta, segnala la presenza, nell'ambito territoriale in esame, di impianti fotovoltaici realizzati e di impianti in corso di valutazione/autorizzazione. Tale analisi pare però "datata" in ragione del recente notevole incremento delle procedure di valutazione/autorizzazione. Sarebbe stato necessario che nell'analisi degli impatti cumulativi si fosse tenuto conto della molteplicità di progetti che sono stati presentati/valutati ed autorizzati nel corso dell'ultimo anno. A titolo di esempio si segnala che nella valutazione dell'effetto cumulo non sono stati presi in considerazione i seguenti impianti:

- Impianto da 1.992 kWp, di cui circa 1.250 collocati su "pensiline agrivoltaiche", autorizzato mediamente procedimento in capo al SUAP del Comune di Santhià, per la realizzazione di un "Nuovo allevamento avicolo con annesso impianto fotovoltaico e recupero fabbricati esistenti";
- Impianto da circa 7.267 kWp previsto presso la discarica Santhià Truffaldina, attualmente in fase di verifica di asseguibilità a VIA.

Inoltre viene evidenziata una valutazione degli effetti cumulativi indotti, sul contesto di riconosciuto interesse paesaggistico e naturalistico, esclusivamente in termini rapporti di intervisibilità, senza considerare la compromissione del paesaggio a seguito della progressiva, seppure, in prospettiva, reversibile, sostituzione di zone coltivate a risaie, venute a far parte dell'immagine consolidata propria di questi territori, con zone occupate dai nuovi i pianti. Non risultano approfondite in modo adeguato, soluzioni localizzative alternative, che consentirebbero di tutelare un ambito territoriale già notevolmente compromesso da varie opere.

Per quanto riguarda gli elementi di vincolo posti a tutela dei beni culturali e paesaggistici, si segnala che, nell'area del parco fotovoltaico, non vengono evidenziati elementi di particolare interesse artistico, storico e/o architettonico, che tali aree non sono quindi sottoposte a vincoli di carattere paesaggistico e infine che le stesse non rientrano nell'elenco delle aree protette (SIC, ZPS, Natura 2000). Si segnala che l'area è localizzata marginalmente a "territori coperti da foreste e da boschi" di cui all'art.142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.42 del 2004, e che alcuni terreni sono confinanti con zone boschive.

Invece si segnala che il tracciato del cavidotto interrato interferisce con molte aree di attenzione:

- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004: fiumi, torrenti e corsid'acqua e relativa fascia di rispetto di 150 m, parchi e riserve nazionali o regionali, aree boscate;
- elementi della rete ecologica (nodi secondari, corridoi su rete idrografica da ricostituire, contesti fluviali, aree agricole in cui ricreare connettività diffusa);
- macchie e corridoi primari a matrice naturale;

- Zone in Fascia A del PAI;
- ZSC/ZPS “Garzaia di Carisio” (IT1120005) qualificata anche come Important Bird Area “Garzaia del Sesia” (IBA020 e coincidente con la Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio (EUAP0368);
- aree in Classe II a moderata pericolosità geomorfologica;
- zone sottoposte a Vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/23.

Le opere di realizzazione del cavidotto interrato, pur ricadendo all'interno del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c), del D.lgs 42/2004, risultano escluse dall'autorizzazione paesaggistica, e/o ricomprese nella procedura autorizzativa semplificata che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. n.32 del 1.12.2008, è di competenza dell' amministrazione comunale.

Si rileva che il sito previsto per le nuove Sottostazioni Elettriche (Foglio 11, particella 7), risulta a destinazione agricola ai sensi del P.R.G.C. del Comune di Carisio e in quanto tale non conforme alla normativa urbanistica di competenza comunale. Inoltre le N.d.A. del PRGC prevedono un'altezza massima dei manufatti di 15 metri, mentre le torri faro previste a progetto risultano alte ben 35 metri.

Si rileva che la documentazione progettuale non consente di verificare se gli interventi connessi alla realizzazione del cavidotto di connessione comporteranno la modifica e/o trasformazione di superfici boscate, in tal caso le trasformazioni del suolo dovranno essere autorizzate ai sensi della L.R. 4/09.

Si segnala infine la presenza, a poca distanza dall'area del parco agrivoltaico, della linea ferroviaria Santhià-Arona, per cui sono in atto studi di riqualificazione in linea ferroviaria storica. Si sarebbe pertanto resa necessaria la valutazione di specifiche misure di mitigazione visiva.

Fase di Cantiere e Viabilità

In merito all'impatto sulla viabilità inerente la fase di cantiere si ritiene, come segnalato dalla Provincia di Vercelli e dal Comune di Santhià, che sussistano una serie criticità ed impatti significativi a livello di traffico indotto sulla rete provinciale. Inoltre non risultano valutati e rappresentati in modo idoneo i flussi di traffico di cantiere e le modalità di intervento sulla carreggiata stradale. Si segnala in particolare l'aggravio potenziale delle condizioni di traffico presso la SP 32, strada che già attualmente presenta forti criticità connesse all'elevato tasso di incidenti.

Sarebbe stato necessario prevedere opportuni accorgimenti nella progettazione e gestione della fase di cantiere, con particolare riferimento alla realizzazione del cavidotto, e concertare con la Provincia di Vercelli, quale Ente proprietario, idonee soluzioni per la risoluzione o mitigazione delle interferenze con la viabilità provinciale.

Si osserva che nelle relazioni e negli elaborati progettuali non risultano effettuati i necessari approfondimenti in merito all'interferenza delle nuove superfici riflettenti, di notevole dimensione, con le visuali percepibili dalle infrastrutture, di forte percorrenza, quali l'autostrada A4 e la rete ferroviaria. Inoltre non risultano fornite specifiche relative al rispetto della fascia autostradale e della rete ferroviaria. In caso di realizzazione delle opere, l'autorizzazione per l'occupazione eventuale di una parte della fascia di rispetto, anche solo per le recinzioni perimetrali del parco fotovoltaico o per gli impianti di illuminazione, dovrà essere richiesta al Concessionario della rete autostradale, al soggetto gestore della rete ferroviaria, Rete Ferroviaria Italiana, e alle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si rileva, relativamente a quanto previsto dal progetto per la fase di cantiere, la mancanza di una quantificazione delle superfici oggetto di occupazione temporanea, delle opere di ripristino ad esse connesse e di un piano di gestione ambientale del cantiere, con particolare riferimento alla definizione di specifiche procedure a tutela della vicina area naturale protetta, il Sito Natura 2000 “Garzaia di Carisio”, e di procedure di gestione delle specie esotiche invasive. Si rileva inoltre l’assenza di una carta della cantierizzazione di dettaglio con indicate le aree di stoccaggio e deposito materiali e il campo base.

Si rileva la mancanza di un Piano di Gestione Ambientale dell’opera a progetto. Il documento avrebbe dovuto contenere le buone pratiche adottate per la gestione della fase di cantiere, la mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali interferite (aria, suolo, ecc) e la gestione della fase di esercizio. Inoltre avrebbero dovuto essere previste specifiche procedure a tutela dell’Area protetta, sito Rete Natura 2000 “Garzaia di Carisio” e per la gestione delle specie esotiche invasive.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il PMA avrebbe dovuto prevedere il monitoraggio, la manutenzione e la sostituzione delle fallanze delle opere a verde per un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre in fase di dismissione dell’impianto, la funzionalità ecologica delle opere a verde progettate e la presenza delle stesse avrebbe dovuto essere garantita.

Il PMA avrebbe dovuto essere integrato con un piano di monitoraggio rivolto alla gestione e controllo delle specie esotiche invasive. Scopo del monitoraggio è quello di impedire, all'interno delle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze (margini esterni), l'insediamento e la diffusione di entità della flora alloctona: per questo motivo sarebbe stato necessario prevedere una sorveglianza attiva che contemplasse anche la possibilità di interventi di gestione (estirpazione, sfalcio, ecc.), individuando il o i soggetti a ciò preposti. Si sarebbe reso anche necessario, relativamente alle specie alloctone, un monitoraggio durante le fasi ante operam, corso d’opera e post operam. Il Piano di monitoraggio avrebbe dovuto essere progettato secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell’ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)” predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

La definizione delle componenti oggetto di controllo così come la frequenza e la definizione dei protocolli avrebbe dovuto essere oggetto di condivisione e valutazione da parte degli Enti competenti e di ARPA Piemonte.

Il PMA avrebbe dovuto recepire le indicazioni delle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici”, nello specifico il sistema di monitoraggio avrebbe dovuto consentire la verifica delle prestazioni dell’impianto agrivoltaico con particolare riferimento a:

- risparmio idrico;
- continuità dell’attività agricola (ovvero impatto sulle colture, produttività agricola e continuità delle attività delle az. Agricole interessate);
- recupero della fertilità del suolo;

- microclima al disotto della pannellatura;
- resilienza ai cambiamenti climatici;
- produzione di energia elettrica.